



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. 5246 del 3/12/18

**Oggetto: Emanazione Regolamento Funzionamento - Scuola di Medicina**

**Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

**Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

**Visto** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

**Vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

**Richiamato** lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, con particolare riferimento all’art. 30 “Scuola di Medicina”;

**Visto** il Decreto Rettorale n. 5937 del 16/10/2012 di emanazione dello schema-tipo di Regolamento delle Scuole e il successivo Decreto Rettorale n. 1498 del 30/04/2015 che ha modificato il precedente schema tipo del Regolamento della Scuola inserendo due commi nell’articolo riguardante la Commissione Didattica Paritetica;

**Visto** il Decreto Rettorale n. 71 del 15/1/2014 di emanazione del Regolamento di Funzionamento – Scuola di Medicina;

**Vista** la deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina n. 8/2018/X-1 del 19/07/2018 con la quale vengono approvati i Regolamenti della Scuola di Medicina (Regolamento e Regolamento di Funzionamento);

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2018/V/4 del 1/10/2018 con cui si esprime parere favorevole alla revisione del “Regolamento della Scuola di Medicina” e “Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina”;

**Vista** la deliberazione del Senato Accademico n. 2/2018/III/4 del 16/10/2018 con cui si approva la revisione del “Regolamento della Scuola di Medicina” e del “Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina”;

**Visto** il Decreto Rettorale n. 4667 del 12 novembre 2018 di emanazione del Regolamento della Scuola di Medicina;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Visto l'art. 7 comma 1 del citato Regolamento della Scuola di Medicina "Funzionamento del Consiglio della Scuola di Medicina";

### DECRETA

È emanato il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

IL RETTORE

Prof. Gianmaria AJANI

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Prof. Gianmaria Ajani.

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA**

### **INDICE**

#### ***Titolo I - Disposizioni Generali***

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Costituzione degli Organi e delle Commissioni

#### ***Titolo II - Organi e Commissioni***

##### ***Capo I - Compiti e composizioni***

Art. 4 - Direttore della Scuola

Art. 5 - Il Consiglio della Scuola

Art. 6 - Giunta della Scuola -

Art. 7 - Commissione Didattica Paritetica

Art. 8 - Commissione per l'Orientamento, il Tutorato e il Job Placement

Art. 9 - Commissione valutazione incarichi clinici

Art. 10 - Commissione Clinici

Art. 11 - Commissione di coordinamento delle Scuole di Specializzazione

Art. 12 - Commissione rapporti con i Media

Art. 13 - Commissione Master

Art. 14 - Commissione mobilità internazionale degli studenti

Art. 15 - Commissione Bilancio

##### ***Capo II - Funzionamento del Consiglio della Scuola***

Art. 16 - Convocazione del Consiglio

Art. 17 - Componenti e partecipanti

Art. 18 - Validità delle riunioni

Art. 19 - Deliberazioni

Art. 20 - Verbale

Art. 21 - Norma di rinvio

##### ***Titolo III - Funzioni della Scuola***

##### ***Capo I - Funzioni di Coordinamento delle attività didattiche***

Art. 22 - Proposte di istituzione di nuovi Corsi di Studio

Art. 23 - Attivazione, disattivazione e modifica dei Corsi di Studio

Art. 24 - Programmazione didattica annuale - Affidamenti e Contratti

Art. 25 - Accreditamento e Presidio della Qualità dei Corsi di Studio

Art. 26 - Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio

Art. 27 - Scuole di Specializzazione

Art. 28 - Master e Corsi di Perfezionamento

##### ***Capo II - Servizi agli Studenti***

Art. 29 - Orientamento, Tutorato e Job Placement

Art. 30 - Manifesto degli Studi

Art. 31 - Spazi per la didattica

##### ***Capo III - Rapporti con il SSN***

Art. 32 - Competenze della Scuola

##### ***Titolo IV - Disposizioni finali***

Art. 33 - Uffici della Scuola



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 34 - Gestione contabile

Art. 35 - Approvazione del Regolamento

Art. 36 - Norma finale



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### **Titolo I - Disposizioni Generali**

#### **Art. 1 - Finalità**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento degli Organi della Scuola di Medicina, specifica le funzioni relativamente all'assistenza e alle relazioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e disegna i processi organizzativi, condivisi con i Dipartimenti, in materia di didattica in relazione ai Corsi di Studio afferenti alla Scuola come da Art. 1 comma 6 del Regolamento della Scuola.

#### **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento:

per "Università" si intende l'Università degli Studi di Torino;

per "Statuto di Ateneo" lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino;

per "Scuola" la Scuola di Medicina;

per "Consiglio" il Consiglio della Scuola;

per "Direttore" il Direttore della Scuola;

per "Regolamento della Scuola" il Regolamento della Scuola di Medicina;

per "Corsi di Studio" i Corsi di Studio afferenti alla Scuola;

per "Dipartimenti" i Dipartimenti afferenti alla Scuola;

per "Dipartimento capofila" si intende il Dipartimento di Riferimento principale ai fini della Banca Dati Ministeriale, così come deliberato dagli Organi di Ateneo;

per "Dipartimento di riferimento" si intende un Dipartimento che partecipa alla costruzione e all'attività del Corso di Studio, ai sensi dello Statuto di Ateneo;

per "Ospedale sede di insegnamento" si intende un Ospedale con strutture assistenziali a Direzione Universitaria.

#### **Art. 3 - Costituzione degli Organi e delle Commissioni**

Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola ed è nominato con Decreto del Rettore (ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento della Scuola di Medicina).

Il Vice Direttore Vicario è indicato dal Direttore ed è nominato con Decreto del Rettore.

Il Consiglio è costituito secondo Regolamento della Scuola (art. 5) e nominato con Decreto del Direttore.

La Giunta della Scuola è composta ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Funzionamento ed è nominata con Decreto del Direttore.

Le Commissioni istituite ai sensi del presente Regolamento sono nominate con Decreto del Direttore su indicazione della Giunta e con deliberazione del Consiglio; i componenti delle Commissioni, ivi compresi i Coordinatori, durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili per una sola volta consecutiva.

La Commissione Didattica Paritetica, istituita ai sensi della legge 240/2010 recepita nello Statuto di Ateneo, è ugualmente nominata con Decreto del Direttore, su deliberazione del Consiglio.

La partecipazione in qualità di componenti degli Organi e delle Commissioni istituite non dà diritto ad alcun compenso.

I componenti degli Organi e delle Commissioni della Scuola decadono in caso di cinque assenze non giustificate consecutive. La Direzione della Scuola e i Responsabili degli Organi e delle Commissioni provvederanno ogni anno al computo e alla comunicazione delle assenze agli Organi e alle Commissioni istituzionali, che provvederanno alla comunicazione di decadenza in seno alle loro riunioni.

Successivamente i Dipartimenti di afferenza dei Docenti decaduti provvederanno alla loro sostituzione. I sostituti dureranno in carica per la parte residuale di validità dell'Organo o della Commissione.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L'elettorato attivo e passivo, le modalità di elezione, la durata delle cariche, le incompatibilità sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento della Scuola.

### **Titolo II - Organi e Commissioni**

#### **Capo I - Compiti e composizioni**

##### **Art. 4 - Direttore della Scuola**

Il Direttore rappresenta la Scuola e presiede gli Organi e le Commissioni istituite.

Dà esecuzione alle deliberazioni e alle decisioni degli Organi e delle Commissioni.

Assume i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli a ratifica nel primo Consiglio utile.

Il Direttore identifica il Vice Direttore Vicario, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il Direttore nomina il Segretario del Consiglio scegliendolo tra i suoi componenti.

Il Direttore nomina un proprio Rappresentante di Polo presso ciascuna sede Aziendale Ospedaliero-Universitaria; egli può eventualmente nominare un proprio Rappresentante anche presso altri Ospedali sedi di insegnamento.

Il Direttore può delegare ulteriori specifici compiti.

##### **Art. 5 - Consiglio della Scuola**

Il Consiglio è l'Organo collegiale fondamentale della Scuola.

La composizione del Consiglio è disciplinata dal Regolamento della Scuola (art. 5).

La rappresentanza del 10% per ogni Dipartimento è determinata al momento delle elezioni e rimane invariata per l'intero periodo di durata del Consiglio (tre anni accademici); in caso di decadenze, i Dipartimenti provvederanno alla sostituzione dei componenti ai fini del mantenimento della rappresentanza.

La mancata designazione di uno o più componenti da parte di un Dipartimento ovvero la mancata elezione di tutta o parte della componente studentesca non hanno effetto sulla validità delle riunioni purché il procedimento per la nomina sia stato avviato.

I compiti del Consiglio sono fissati dal Regolamento della Scuola ed esplicitati nelle disposizioni del presente Regolamento.

Il Consiglio si riunisce di norma ogni mese o comunque ogni qualvolta il Direttore ritenga di sottoporre argomenti urgenti all'esame dello stesso.

Il Consiglio può essere convocato su richiesta della maggioranza dei Direttori di Dipartimento afferenti e/o su richiesta del 30% dei componenti.

##### **Art. 6 - Giunta della Scuola**

La Giunta è composta da:

- Direttore della Scuola;
- Vice-Direttore Vicario della Scuola;
- Direttori dei Dipartimenti;
- Segretario del Consiglio;
- Rappresentante del Polo di Torino;
- Rappresentante del Polo San Luigi;
- Presidenti Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- Presidente Corso di Laurea a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- Rappresentante dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, indicato dai relativi Presidenti;
- Coordinatore della Commissione delle Scuole di Specializzazione;
- Direttore della Struttura di Ateneo "Direzione Didattica e Servizi agli Studenti".



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Partecipano regolarmente alla Giunta, senza diritto di voto, il/la Direttore/Direttrice delle Strutture di Ateneo "Direzione Affari Generali" e "Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" o loro delegato.

Possono partecipare alla Giunta, su invito del Direttore della Scuola, pur non essendone componenti e senza diritto di voto, Dirigenti - o loro delegati - delle Strutture amministrative di Ateneo coinvolte nel funzionamento della Scuola.

Può partecipare alla Giunta, senza diritto di voto, personale invitato in funzione di specifici argomenti trattati.

In caso di impedimento, il componente della Giunta può delegare la figura che lo sostituisce istituzionalmente.

La Giunta esamina tutte le questioni inerenti la Scuola, ivi comprese le proposte provenienti dalle Commissioni, esprimendo il proprio parere da sottoporre all'attenzione e/o all'approvazione del Consiglio; definisce inoltre l'ordine del giorno del Consiglio.

### ***Art. 7 - Commissione Didattica Paritetica***

La Commissione Didattica Paritetica è costituita da un pari numero di Docenti e Studenti e prevede una composizione secondo quanto stabilito dalle norme di Ateneo. I compiti sono definiti nel Regolamento della Scuola (art. 8).

### ***Art. 8 - Commissione per l'Orientamento, il Tutorato e il Job Placement***

La Commissione per l'Orientamento, il Tutorato e il Job Placement ha la funzione di coordinare le attività e le iniziative dei Corsi di Studio in materia di servizi agli studenti, secondo le indicazioni fornite dalla competente Commissione di Ateneo.

La Commissione è composta da:

- Direttore;
- rappresentanti (effettivi e supplenti) della Commissione Orientamento di Ateneo;
- tre docenti di cui due del Polo di Torino e uno del Polo S. Luigi eletti dal Consiglio della Scuola;
- tre rappresentanti degli studenti designati tra i rappresentanti della componente studentesca in seno al Consiglio della Scuola di Medicina.

La Commissione è integrata dal Direttore della struttura di Ateneo "Direzione Didattica e Servizi agli Studenti" o suo delegato.

La Commissione esamina e approfondisce le tematiche dei servizi agli studenti.

La Commissione, su delega del Consiglio della Scuola e previo parere della Giunta, ne attua le deliberazioni.

La Commissione nomina tra i propri componenti un Segretario.

### ***Art. 9 - Commissione Valutazione Incarichi Clinici***

La Commissione è composta dal personale Docente della Giunta, integrata dai Professori Ordinari del Settore Scientifico-Disciplinare coinvolto ed eventualmente, su parere della Giunta, da altri settori affini e/o clinicamente congruenti, purché non in conflitto con gli argomenti trattati.

La Commissione Valutazione Incarichi Clinici ha la funzione di esaminare e valutare le candidature per l'attribuzione a personale universitario degli incarichi di responsabilità di Struttura Complessa nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e negli Ospedali sedi di insegnamento.

Nei casi previsti dalla normativa vigente il procedimento per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità, rivolto al personale universitario avente diritto, si svolge a seguito di avviso interno e pubblicato sul sito della Scuola.

La Commissione inoltre esamina, valuta ed esprime parere in merito alle conferme degli incarichi di responsabilità. Può essere disposta l'audizione del personale interessato.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

I pareri della Commissione, fatti propri dalla Giunta, vengono proposti all'approvazione del Consiglio.

### **Art. 10 - Commissione Clinici**

E' costituita una Commissione Clinici, espressione dei due Poli.

La Commissione è composta da:

- Direttore della Scuola
- Vice Direttore Vicario della Scuola
- Coordinatore della Commissione
- Rappresentanti del Polo di Torino e del Polo del San Luigi
- Docenti della Scuola, in rappresentanza delle diverse Macro-Aree cliniche, quali Medicina Interna, Chirurgia Generale, Medicina Specialistica, Chirurgia Specialistica, Materno-Infantile, Medicina di Laboratorio, Diagnostica per Immagini-Medicina Nucleare-Radioterapia, Neuroscienze, Medicina d'Urgenza e Medicina dei Servizi.

Il Coordinatore e i componenti della Commissione sono designati dal Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore condivisa con la Giunta e vengono nominati con Decreto del Direttore.

Il Coordinatore ha il compito di convocare la Commissione e di governarne il funzionamento.

La Commissione esamina, approfondisce ed esprime pareri e proposte su tematiche assistenziali.

### **Art. 11 - Commissione di Coordinamento delle Scuole di Specializzazione.**

La Commissione è composta da:

- Direttore della Scuola;
- Vice Direttore Vicario della Scuola
- Coordinatore delle Scuole di Specializzazione, designato su proposta del Direttore della Scuola;
- Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione (compresi i Coordinatori per UNITO di Scuole con sede amministrativa presso altri Atenei).

Il Coordinatore e i componenti della Commissione sono designati dal Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore condivisa con la Giunta e vengono nominati con Decreto del Direttore.

Il Coordinatore ha il compito di convocare la Commissione e di governarne il funzionamento.

E' invitato permanente il Direttore della Struttura di Ateneo "Direzione Didattica e Servizi agli Studenti" o suo delegato. Possono partecipare altresì i Responsabili delle altre Direzioni Amministrative competenti nelle tematiche trattate.

La Commissione ha funzioni di coordinamento, razionalizzazione e promozione delle attività delle Scuole di Specializzazione.

La Commissione promuove inoltre attività formative post-laurea anche nella modalità della formazione continua (ECM), e a distanza (FAD), coinvolgendo eventualmente i Corsi di Studio e la Commissione Master.

La Commissione può raccomandare e suggerire criteri per le convenzioni e gli accordi con il SSN relativi alle attività Professionalizzanti.

### **Art. 12 - Commissione rapporti con i Media**

La Commissione è composta da:

- Direttore della Scuola





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- Vice Direttore Vicario della Scuola
- Coordinatore, nominato tra i componenti del Consiglio della Scuola su proposta del Direttore
- Docenti dei due Poli, in ragione di 2/3 per il Polo Torino e 1/3 per il Polo San Luigi.

Il Coordinatore e i componenti della Commissione sono designati dal Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore condivisa con la Giunta e vengono nominati con Decreto del Direttore.

Il Coordinatore ha il compito di convocare la Commissione e di governarne il funzionamento.

La Commissione ha il compito di promuovere e curare i rapporti con i media, affinché sia correttamente rappresentata l'immagine istituzionale della Scuola e siano evidenziate le attività e i valori della Scuola in campo didattico, clinico e di ricerca.

### ***Art. 13 - Commissione Master***

La Commissione è composta da:

- Direttore della Scuola
- Vice Direttore Vicario della Scuola
- Coordinatore, nominato tra i componenti del Consiglio della Scuola su proposta del Direttore
- Vice Direttori per la Didattica di ciascun Dipartimento

Il Coordinatore e i Componenti della Commissione sono designati dal Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore condivisa con la Giunta e vengono nominati con Decreto del Direttore.

Il Coordinatore ha il compito di convocare la Commissione e di governarne il funzionamento.

La Commissione ha il compito di promuovere in modo armonico l'offerta di Master della Scuola di Medicina, provvedendo a valutare ed esprimere parere rispetto alle proposte di nuova istituzione.

### ***Art. 14 - Commissione Mobilità internazionale degli studenti***

Il Consiglio costituisce una apposita Commissione per gli scambi internazionali degli studenti.

La Commissione è composta dai referenti per l'internazionalizzazione dei Dipartimenti ed è presieduta dal Direttore ovvero suo delegato.

La Commissione provvede alla gestione del bando Erasmus+ Traineeship per le fasi di candidatura e selezione degli Studenti.

### ***Art. 15 - Commissione Bilancio***

La Commissione è composta da:

- Direttore della Scuola
- Vice Direttore Vicario della Scuola
- Direttori di Dipartimento

Per un supporto tecnico alla Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Area Amministrazione e Contabilità e il Responsabile del Budget ed Entrate del Polo di Medicina.

Il Componenti della Commissione sono designati dal Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore condivisa con la Giunta e vengono nominati con Decreto del Direttore.

Il Vice-Direttore Vicario della Scuola è identificato come Coordinatore della Commissione.

Il Coordinatore ha il compito di convocare la Commissione e di governarne il funzionamento.

La Commissione ha il compito:



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- di elaborare una proposta di budget economico e degli investimenti annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione del Consiglio, sulla base della programmazione annuale e triennale approvata dal Consiglio della Scuola;
- di predisporre un rendiconto annuale sull'utilizzo delle risorse assegnate da presentare al Consiglio della Scuola;
- di elaborare proposte di utilizzo dei fondi assegnati alla Scuola da presentare periodicamente al Consiglio della Scuola.

### **Capo II - Funzionamento del Consiglio della Scuola**

#### ***Art. 16 - Convocazione del Consiglio***

Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgerà la riunione, gli argomenti all'ordine del giorno e, ove possibile, una breve sintesi di ogni argomento.

L'ordine del giorno può essere integrato fino al giorno prima della riunione.

La convocazione avviene tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo istituzionale dei componenti, e ne viene data anche informazione sul sito web della Scuola, equivalente a tutti gli effetti a convocazione legale della riunione.

Di norma viene programmato il calendario delle riunioni che si terranno durante l'anno solare.

Il calendario delle riunioni viene inviato tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo istituzionale dei componenti e pubblicato sul sito web della Scuola.

#### ***Art. 17 - Componenti e partecipanti***

Alle riunioni partecipano i componenti del Consiglio e non è ammesso l'istituto della delega.

I componenti devono giustificare la loro assenza per motivi specificati nello Statuto di Ateneo.

Partecipano alle riunioni senza diritto di voto, se non già componenti del Consiglio della Scuola:

- i Presidenti dei Corsi di Studio;
- il Presidente del Comitato Didattico Scientifico del Programma MD/PhD;
- il Direttore della Scuola di Dottorato in Scienza della Vita e della Salute;
- i Rappresentanti in Senato Accademico nei settori scientifico-disciplinari bio-medici;
- i Rappresentanti di Ospedali sedi di insegnamento;
- i Coordinatori delle Commissioni della Scuola
- il Direttore della Struttura di Ateneo "Direzione Didattica e Servizi agli Studenti".

Possono infine partecipare, senza diritto di voto, i Direttori, o loro delegati, di Dipartimenti non afferenti alla Scuola ma coinvolti nell'attività didattica della Scuola stessa.

Il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni altri soggetti esperti nelle materie in discussione che dovranno allontanarsi prima della votazione.

I componenti eletti durano in carica per un triennio accademico dalla nomina.

#### ***Art. 18 - Validità delle riunioni***

Le riunioni si svolgono nel luogo, giorno e ora indicati nella convocazione del Consiglio.

Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti.

Sono esclusi dal conteggio per determinare la maggioranza gli assenti giustificati.

In ogni caso la riunione non è valida se non vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto.

In qualsiasi momento della riunione può essere richiesta la verifica del numero legale ai fini della validità della riunione stessa.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### **Art. 19 - Deliberazioni**

Constatato il raggiungimento del numero legale necessario alla validità della seduta, il Direttore della Scuola, o Vice Direttore Vicario, dichiara aperta la seduta e discute gli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Il Direttore previo voto favorevole del Consiglio può integrare e/o modificare l'ordine degli argomenti in discussione.

Ogni componente del Consiglio ha diritto di intervenire nel merito e anche per la sua dichiarazione di voto.

Alla fine della discussione di ogni punto all'ordine del giorno il Direttore dichiara aperta la votazione.

La votazione può avvenire in forma palese per alzata di mano oppure con modalità di espressione in forma segreta, secondo la normativa vigente.

La deliberazione è validamente assunta quando sulla proposta si è espressa in modo favorevole la maggioranza assoluta dei presenti, tranne i casi in cui non sia prevista una maggioranza qualificata.

L'astensione equivale ai fini del computo della maggioranza a voto contrario.

L'intervenuto può dichiarare di non partecipare alla votazione; in tal caso è considerato temporaneamente assente.

In casi eccezionali e quando l'argomento lo consenta possono essere poste ai voti due soluzioni alternative e risulta approvata la soluzione che ha ottenuto più voti.

Le deliberazioni validamente assunte sono immediatamente esecutive.

Il Consiglio della Scuola può stabilire con apposita votazione che la deliberazione assunta non sia immediatamente esecutiva.

Argomenti non compresi nell'ordine del giorno possono essere trattati quando vi acconsenta la maggioranza assoluta dei presenti.

### **Art. 20 - Verbale**

Il verbale attesta i fatti avvenuti durante la riunione.

Per ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Il verbale contiene l'indicazione della convocazione con l'ordine del giorno, la verifica della validità della riunione, le deliberazioni, gli interventi e il risultato delle votazioni.

Gli interventi sono riportati in modo sintetico; qualora l'intervenuto lo desideri, potrà consegnare una memoria riassuntiva del proprio intervento entro e non oltre due giorni lavorativi dalla fine della riunione.

Il verbale è redatto dal Segretario del Consiglio ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio di norma nella seduta successiva.

Il verbale approvato è sottoscritto in ogni pagina dal Direttore e dal Segretario ed è conservato nelle forme e nei modi normativamente previsti.

Il Segretario verbalizzante può essere coadiuvato durante la riunione per raccogliere i dati necessari da personale amministrativo.

### **Art 21 - Norma di rinvio**

Le disposizioni contenute nel presente Capo si applicano per quanto compatibili alle riunioni delle Commissioni.

La convocazione delle riunioni delle Commissioni avviene almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza la convocazione è effettuata fino al giorno prima.

Nella convocazione delle Commissioni di norma è indicato l'ordine del giorno.

Le Commissioni, ad eccezione della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina, non hanno potere deliberativo, fatto salvo quanto indicato nel presente Regolamento.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### **Titolo III - Funzioni della Scuola**

#### **Capo I - Funzioni di Coordinamento delle attività didattiche**

##### ***Art. 22 - Proposte di istituzione di nuovi Corsi di Studio***

Il Consiglio di Dipartimento del/dei docente/i proponente/i raccoglie le deliberazioni di approvazione da parte dei Consigli dei Dipartimenti interessati e trasmette alla Scuola la proposta di istituzione di un nuovo Corso di Studio contestualmente all'approvazione del relativo ordinamento didattico.

La proposta di istituzione di un nuovo Corso di Studio è sottoposta alla Commissione Didattica Paritetica della Scuola per la formulazione del relativo parere.

Il Consiglio della Scuola esamina la proposta ed esprime eventuali pareri in merito.

Gli Uffici della Scuola inoltrano gli atti alla Direzione competente dell'Ateneo.

##### ***Art. 23 - Attivazione, disattivazione e modifica dei Corsi di Studio***

Il Consiglio del Corso di Studio propone l'attivazione, la disattivazione o l'eventuale modifica dell'ordinamento didattico del corso stesso, secondo le procedure definite a livello Ministeriale e di Ateneo, completate eventualmente dalle indicazioni operative fornite dagli Uffici della Scuola di Medicina.

Il Consiglio del Corso di Studio sottopone la propria proposta ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento dello stesso che deliberano in merito e il Dipartimento capofila trasmette alla Scuola le deliberazioni assunte.

La proposta è sottoposta alla Commissione Didattica Paritetica della Scuola per la formulazione del relativo parere.

Il Consiglio della Scuola esamina la documentazione ed eventualmente esprime proprio parere.

Gli Uffici della Scuola inoltrano gli atti alla Direzione competente dell'Ateneo.

##### ***Art. 24 - Programmazione didattica annuale - Affidamenti e Contratti***

I Corsi di Studio compilano e approvano mediante i propri Consigli la proposta di programmazione didattica relativa all'anno accademico di prossima attivazione, individuando i nomi dei Docenti universitari e le tipologie di Docenti necessari per gli insegnamenti privi di copertura e sottopongono le proprie deliberazioni al Consiglio della Scuola di Medicina che si esprime in merito, eventualmente, formulando osservazioni e proposte.

La Scuola trasmette a ciascun Dipartimento afferente la documentazione relativa alla programmazione didattica di competenza con riferimento ai Corsi di Studio interessati. Ciascun Consiglio di Dipartimento delibera in merito all'attribuzione dei carichi didattici ai Professori Universitari e ai Ricercatori Universitari a tempo determinato proposti nella programmazione didattica dei Corsi di Studio.

Il Dipartimento capofila redige e pubblica un unico avviso a livello di Ateneo contenente l'elenco degli incarichi di insegnamento vacanti con i relativi Settori Scientifico-Disciplinari, da coprire mediante affidamento.

All'avviso possono partecipare tutti i Professori Ordinari, i Professori Associati e i Ricercatori Universitari a tempo determinato non afferenti alla Scuola di Medicina e i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato dell'Ateneo.

Successivamente, i Dipartimenti non afferenti alla Scuola di Medicina a cui afferiscono i Professori Universitari e i Ricercatori Universitari (a tempo determinato e indeterminato) che hanno risposto agli avvisi di vacanza formalizzano gli affidamenti degli insegnamenti ai propri Docenti mediante l'approvazione da parte del Consiglio.

Altresì, tutti i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina formalizzano, mediante deliberazione, l'affidamento degli insegnamenti ai Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Gli Uffici della Scuola, acquisite le deliberazioni assunte dai Consigli dei Dipartimenti, provvedono a dare seguito alle procedure amministrative conseguenti in relazione alla copertura degli insegnamenti mediante personale appartenente ai profili professionalizzanti in campo sanitario.

I Dipartimenti pubblicano un avviso di selezione esterna per la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti mediante supplenza o contratto, in conformità ai regolamenti vigenti di Ateneo.

Effettuate le procedure ed acquisite le deliberazioni dei Consigli dei Corsi di Studio, i Dipartimenti capofila attraverso i propri Consigli approvano le nomine definitive degli affidatari, dei Professori a contratto e del personale appartenente ai profili professionalizzanti in campo sanitario.

Il Consiglio della Scuola prende atto delle deliberazioni dei Dipartimenti e incarica gli Uffici della Scuola di provvedere al pagamento, se dovuto, degli affidamenti e al pagamento dei Professori a contratto sulla base di criteri in precedenza definiti.

### ***Art. 25 - Accredimento e Presidio della Qualità dei Corsi di Studio***

Gli Uffici della Scuola collaborano con i Consigli dei Corsi di Studio per quanto riguarda le attività necessarie per l'accredimento iniziale e periodico dei Corsi stessi.

Il Consiglio della Scuola delibera i criteri per assicurare che siano attuate le procedure di revisione per il mantenimento della qualità dei Corsi di Studio.

### ***Art. 26 - Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio***

I Consigli dei Corsi di Studio approvano il proprio Regolamento didattico redatto secondo uno schema-tipo approvato dagli Organi di Governo dell'Ateneo, comprensivo dell'ordinamento didattico del Corso stesso e sottopongono le proprie proposte ai Dipartimenti.

I Consigli dei Dipartimenti di riferimento approvano i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

### ***Art. 27 - Scuole di Specializzazione***

I Consigli delle Scuole di Specializzazione trasmettono alla Scuola le deliberazioni relative alla programmazione didattica annuale affinché il Consiglio della Scuola di Medicina formuli eventuali osservazioni e proposte.

Gli Uffici della Scuola trasmettono la programmazione didattica ai Dipartimenti cui ciascuna Scuola di Specializzazione afferisce, affinché i relativi Consigli deliberino in merito all'attribuzione di incarichi didattici ai Professori Universitari e ai Ricercatori Universitari e successivamente, in merito agli affidamenti al personale del SSN e agli eventuali incarichi da affidare mediante supplenze e contratti.

Per l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione e la modifica degli ordinamenti si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli precedenti.

Il Consiglio della Scuola di Medicina delibera le convenzioni quadro con gli Enti del SSN in ordine alle attività Professionalizzanti.

Eventuali singoli accordi, nel rispetto delle condizioni e clausole delle convenzioni quadro, sono delegati alle Scuole di Specializzazione.

### ***Art. 28 - Master e Corsi di Perfezionamento***

I Docenti proponenti trasmettono alla Commissione Master le proposte relative all'istituzione ed all'attivazione dei Corsi di Master e dei Corsi di Perfezionamento.

La Commissione Master esamina la documentazione e formula eventuali osservazioni e suggerimenti ai Dipartimenti che ne deliberano la proposta di attivazione. Questi ultimi trasmettono la



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

documentazione agli uffici competenti affinché provvedano a sottoporli agli Organi Centrali di Governo dell'Ateneo.

Per la gestione amministrativa dei Master e dei Corsi di Perfezionamento si richiama quanto previsto nel Regolamento della Scuola.

### **Capo II - Servizi agli Studenti**

#### ***Art. 29 – Orientamento, Tutorato e Job Placement***

La Scuola promuove e sviluppa iniziative attraverso i propri uffici e apposita Commissione in materia di Orientamento, Tutorato e di accesso al lavoro degli studenti e dei laureati, in armonia con le indicazioni fornite e condivise a livello di Ateneo.

La Scuola può integrare le indicazioni della Commissione di Ateneo.

Le attività di Orientamento, Tutorato e Job Placement per i Docenti sono attività istituzionali.

I documenti relativi all'Orientamento, al Tutorato e al Job Placement sono pubblicati sul sito web della Scuola.

#### ***Art. 30 - Manifesto degli Studi***

Il Manifesto degli Studi contiene ogni notizia e informazione sulle finalità, organizzazione e contenuti dei Corsi di Studio nonché sull'iscrizione all'Università e sui principali diritti e doveri degli studenti Universitari.

Il Manifesto è predisposto dagli Uffici della Scuola coinvolgendo i Corsi di Studio e i Dipartimenti ed è approvato dal Consiglio della Scuola.

La Scuola promuove ogni azione per coordinare, uniformare e razionalizzare la disciplina relativa alla carriera degli studenti per la parte che riguarda tutti gli studenti nel complesso.

Il Manifesto è pubblicato sul sito web della Scuola.

#### ***Art. 31 – Spazi per la didattica***

Gli spazi per la didattica in assegnazione ai Dipartimenti sono destinati dalla Scuola tramite i propri uffici e/o strutture delegate per l'organizzazione delle attività didattiche, quali lezioni frontali, seminari, lezioni a piccoli gruppi.

Tutte le aule e gli spazi in assegnazione ai Dipartimenti per la didattica sono prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze della didattica dei Corsi di Studio.

I Dipartimenti provvederanno a rendere utilizzabili e usufruibili le aule e gli spazi per i fini sopradetti.

La Scuola sostiene le spese per le attrezzature e il materiale necessari alla didattica.

Le spese manutentive e per la sicurezza delle aule e degli spazi sono a carico dei Dipartimenti ovvero dell'Amministrazione Universitaria.

### **Capo III - Rapporti con il SSN**

#### ***Art. 32 – Competenze della Scuola***

Il Direttore e il Vice Direttore Vicario coadiuvati dai rispettivi Rappresentanti di Polo mantengono relazioni con gli Organi delle Aziende Ospedaliero-Universitarie sulle quali insistono i due Poli.

Il Direttore e il Vice Direttore Vicario mantengono relazioni con le altre Aziende Ospedaliere e Territoriali e con gli Enti pubblici e privati accreditati dal SSN.

Il Consiglio della Scuola interviene sulle più rilevanti questioni riguardanti la Sanità quali, a titolo meramente esemplificativo, l'intesa con la Regione sul Piano Sanitario Regionale, i Protocolli di Intesa in ambito sanitario, l'intesa con le Aziende Sanitarie sui più importanti documenti di programma, quali l'Atto Aziendale, gli Accordi Quadro con le Aziende per le attività professionalizzanti dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione, la costituzione, la



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

soppressione e le modifiche delle strutture assistenziali a Direzione Universitaria, l'attribuzione degli incarichi di responsabilità in ambito sanitario.

Sulle predette materie il Consiglio della Scuola formula pareri su proposta della Giunta.

### **Titolo IV - Disposizioni finali**

#### ***Art. 33 - Uffici della Scuola***

La gestione amministrativa e contabile della Scuola è affidata a Strutture Dirigenziali dell'Amministrazione Universitaria.

Le funzioni degli uffici amministrativi della Scuola riguardano i Servizi agli Studenti, ivi compreso il procedimento per il concorso di ammissione ai Corsi di Studio a numero programmato, il coordinamento delle attività didattiche come meglio specificato negli articoli precedenti in collaborazione con i Corsi di Studio e i Dipartimenti, la gestione del Programma MD/PhD e la gestione contabile delle predette attività.

#### ***Art. 34 - Gestione contabile***

La Scuola è individuata quale Centro di Responsabilità di I livello.

La Scuola può ricevere finanziamenti, contributi e donazioni dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, dal MIUR, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e Territoriali, dai Dipartimenti, dalle Aziende Sanitarie, da Soggetti pubblici e privati.

La Scuola provvede alle spese relative alla didattica, ai servizi agli studenti e ai servizi comuni sulla base dei finanziamenti disposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, eventualmente integrati dai Dipartimenti e dagli Enti e Soggetti sopra indicati.

La Scuola provvede alla gestione e alle spese del Programma MD/PhD.

#### ***Art. 35 - Approvazione del Regolamento***

Il presente Regolamento di funzionamento è approvato dal Consiglio della Scuola.

Ogni modifica è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Le modifiche dello Statuto di Ateneo e del Regolamento della Scuola comportano automaticamente la variazione degli articoli corrispondenti del presente Regolamento di funzionamento.

#### ***Art. 36 - Norma finale***

Per quanto non indicato si richiamano e sono valide le disposizioni dello Statuto di Ateneo e del Regolamento della Scuola.

Il Presente Regolamento di Funzionamento è emanato con Decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web della Scuola.